



# COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

(Provincia di Trento)

## Verbale di Deliberazione del Consiglio comunale

n. **28** dd. **19-07-2023**

**OGGETTO:** Applicazione, ai sensi dell'articolo 17-bis del Decreto Legge n. 34 del 30/03/2023, convertito in legge n. 56 del 26/05/2023, delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 - Annullamento parziale dei carichi fino a mille euro affidati al concessionario della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Il giorno **19-07-2023** alle ore 18:00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale:

OSS EMER ROBERTO	Sindaco	Presente
ANDREAS PIERLUIGI	Consigliere	Presente
BERGAMO ROBERTA	Consigliere	Presente
BETTI MORGAN	Consigliere	Presente
BORTOLAMEDI ELISA	Consigliere	Presente
CASAGRANDE DANIELA	Consigliere	Presente
DEMOZZI FRANCO	Consigliere	Presente
FACCHINI GIUSEPPE	Consigliere	Assente giustificato
FENYVESI KISS BOGLARKA ETELKA	Consigliere	Assente giustificato
FRISANCO ALBERTO	Consigliere	Assente giustificato
GIRARDI NICOLA	Consigliere	Presente
GRETTER MAURO	Consigliere	Presente
GRILLO EUGENIA	Consigliere	Assente giustificato
MALACARNE DANIELE	Consigliere	Presente
MERLINI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
MOSER IVAN	Consigliere	Presente
NEGRIOLLI MASSIMO	Consigliere	Presente
NISCO RENATO	Presidente	Presente
PINTARELLI CARLO	Consigliere	Presente
TAFFARA MARINA	Consigliere	Presente
TOMASELLI STEFANO	Consigliere	Presente
ZANELLA CARLA	Consigliere	Presente

Assiste il Vicesegretario: Liviana Torghelle.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il Presidente **Renato Nisco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso:

- che la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall’anno 2000;
- che il decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, recante “*Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*” disciplina, all’articolo 17 bis, inserito con la legge di conversione 26 maggio 2023, n. 56, la possibilità di estendere la misura dell’annullamento automatico dei crediti di importo residuo fino a mille euro, disciplinata dai commi 222-229 quater della legge 197/2022, quando gestiti da soggetti diversi dall’Agente nazionale della riscossione;
- che le disposizioni comprese nei commi 222-229-quater dell’articolo 1 della medesima legge disciplinano la misura di annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro e che, in particolare, il comma 222, come modificato dall’art. 3-bis del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, così dispone: “*Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali*”;
- che le disposizioni del comma 227 declinano la misura dello stralcio in forma parziale per gli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali stabilendo che “*relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l’annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.*”;
- che le disposizioni del comma 228, relativamente alle sanzioni amministrative degli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, stabiliscono che “*le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l’annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme*

*maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.”*

- che il comma 229-bis, introdotto dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, modifica la disciplina della misura dello stralcio ed amplia le facoltà, statuendo: *“Gli enti creditori indicati dal comma 227 che, alla data del 31 gennaio 2023, non hanno adottato il provvedimento di cui al comma 229, possono adottarlo entro il 31 marzo 2023, ovvero, entro la medesima data, possono adottare, nelle forme previste dallo stesso comma 229, un provvedimento con il quale, fermo quanto disposto dal comma 226, stabiliscono l’integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222 ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (....)*

Sentita la proposta del relatore riguardante l’oggetto;

rilevato che, ai sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso i pareri di competenza:

- il Dirigente della Direzione Generale, Nicola Paviglianiti, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica amministrativa in data 10.07.2023;
- la Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie, Responsabile del Servizio Finanziario, Monica Gemma, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile in data 10.07.2023;

Richiamato l’articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, introdotto dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 il cui comma 1 stabilisce che *“gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 commi 227, 229 bis e 231 della legge 29 dicembre 2022 n.197”*.

Tenuto conto che il Comune di Pergine Valsugana non ha disapplicato le disposizioni relative all’annullamento automatico di cui all’art. 1 della L. n. 197 del 29 dicembre 2022 (legge di bilancio 2023), relativamente ai singoli carichi gestiti da ADER (Agenzia delle Entrate-Riscossioni) di importo fino a mille euro, riferiti al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, conseguentemente ha operato lo stralcio parziale con riferimento alle sole sanzioni ed interessi per i crediti tributari ed i soli interessi relativamente alle sanzioni per violazioni del Codice della strada e alle altre sanzioni amministrative.

Considerato che:

- dalle risultanze amministrative agli atti presso le Direzioni competenti del Comune di Pergine Valsugana emerge la presenza di carichi iscritti in ingiunzioni fiscali emesse nel periodo dal 1.1.2000 al 31.12.2015, mediante ricorso al concessionario,

- aventi limite di importo residuo alla data del 1° gennaio 2023 non superiore a mille euro, potenzialmente soggetti all'annullamento;
- l'Ente intende avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 17-bis mediante applicazione del comma 227 dell'articolo 1 della Legge n. 197/2022 ossia annullare i crediti fino a mille euro affidati al concessionario della riscossione, limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora, al fine di stimolare l'adempimento della quota residua del carico afferente a debiti di modesta entità e risalenti nel tempo, in considerazione anche della attuale complessa situazione di difficoltà economica delle fasce più deboli.

Ritenuto per quanto sopra, di avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 26 maggio 2023, n. 56, di dare applicazione alle disposizioni del comma 227 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino ad euro 1.000,00, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai carichi affidati al concessionario della riscossione del Comune di Pergine Valsugana dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, con conseguente annullamento automatico limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora.

Richiamato:

- l'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;
- il comma 1 dell'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 *“Gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227, 229-bis e 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”*;
- il comma 7 dell'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 *“I provvedimenti di cui al comma 1 adottati dagli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici nonché, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2023”*;

Rilevato inoltre che il presente provvedimento deve essere comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici, nonché al soggetto affidatario della riscossione, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997.

Acquisiti i pareri favorevoli, dimessi in atti, espressi dai Dirigenti ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi in relazione alle rispettive competenze.

Preso atto del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 acquisito al protocollo comunale n. 0028280/A in data 10/07/2023.

Vista la L.P. n. 18/2015 ed il D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali), così come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico degli Enti Locali, e ss.mm.ii.;

visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42), e ss.mm.ii.;

visto il combinato disposto della L.P. n. 18/2015 e del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali), così come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;

visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

visto il Regolamento di attuazione dell'Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L;

visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 55 di data 06.07.2001 e ss.mm.;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 18/01/2023: *“Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023-2025, del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), del Piano degli indicatori e della relativa Nota integrativa.”*;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 8 dd. 24.01.2023, esecutiva, avente ad oggetto: *“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2023-2025: parte finanziaria (ex Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.)”*;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 18/04/2023: *“Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021 convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 e dell'art. 3 della Legge Regionale 7/2022.”*;

visto il decreto del Sindaco del Comune di Pergine Valsugana n. 6 del 15.02.2022 con cui è conferita la responsabilità dirigenziale e la direzione della struttura organizzativa denominata Direzione Risorse Finanziarie e la nomina di Responsabile del Servizio Finanziario alla dott.ssa Monica Gemma;

visto il comma 3 lett. b) dell'articolo 49 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 55 di data 28.11.2006, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio n. 40 del 22.07.2014, n. 27 del 28.05.2015 e n. 14 del 03.03.2016;

atteso che ricorrono i presupposti di cui all'art. 183, comma 4, della Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018, e pertanto si rende necessario dichiarare l'immediata eseguibilità della presente tenuto conto del termine previsto dall'art. 17-bis, comma 7, del D.L. n. 34/2023 convertito in legge con modificazioni;

con n. 14 favorevoli, n. 1 voti astenuti e n. 3 voti contrari, su n. 18 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese mediante voto elettronico;

### **DELIBERA**

1. di avvalersi, per le motivazioni meglio espresse in premessa, della facoltà prevista dall'art. 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 26 maggio 2023, n. 56, dando applicazione alle disposizioni del comma 227 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino ad euro 1.000,00, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai carichi affidati al concessionario della riscossione del Comune di Pergine Valsugana dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, con conseguente annullamento automaticamente limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. L'annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione degli atti di riscossione coattiva, che restano integralmente dovuti;
2. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Pergine Valsugana;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario della riscossione del Comune di Pergine Valsugana;
4. di dare atto che il provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e deve essere trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi all'art. 183, comma 4, della Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018, tenuto conto del termine previsto dall'art. 17-bis, comma 7, del D.L. n. 34/2023 convertito in legge con modificazioni.

\*\*\* \*\* \* \*\* \*\*\*

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

---

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

**Il Presidente**  
- *F.to Renato Nisco* -



**Il Vicesegretario**  
- *F.to Liviana Torghete* -

---

Il Vicesegretario  
- *Liviana Torghete* -